

LEGGE 17 marzo 2005 n.38

**REGIME FISCALE DEI TRUST REGOLATI DALLA LEGGE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO AMMINISTRATI DA
TRUSTEE AUTORIZZATI**

Così come modificata con Legge n. 157 del 19 novembre 2019;

con Legge n. 171 del 23 dicembre 2022;

con Legge n. 132 del 15 settembre 2023.

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione della Legge n. 38 del 17 marzo 2005 e sue successive modifiche, come sotto indicato. Il documento non costituisce testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

LEGGE 17 marzo 2005 n.38

**REGIME FISCALE DEI TRUST REGOLATI DALLA LEGGE DELLA
REPUBBLICA DI
SAN MARINO AMMINISTRATI DA TRUSTEE AUTORIZZATI**

Così come modificata con Legge n. 157 del 19 novembre 2019,
con Legge n. 171 del 23 dicembre 2022,
con Legge n. 132 del 15 settembre 2023.

**REGIME FISCALE DEI TRUST REGOLATI DALLA LEGGE DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO AMMINISTRATI DA TRUSTEE
AUTORIZZATI**

Art. 1

(Definizioni)

1. Nella presente legge, si intendono:

- a) per «bene», qualunque diritto, potere, facoltà o aspettativa suscettibile di valutazione economica;
- b) per «beni in trust», i beni oggetto di trust ai sensi dell'articolo 12 della legge sui trust;
- c) per «legge», la presente legge e le sue successive modifiche e integrazioni;
- d) per «legge sui trust», la legge della Repubblica di San Marino regolante l'istituto del trust e le sue successive modifiche e integrazioni;
- e) per «periodo d'imposta», ciascun anno solare, ovvero, se diverso, ciascun periodo di amministrazione del trust di durata non superiore a dodici mesi;
- f) per «trustee autorizzati», i trustee che hanno ricevuto autorizzazione all'esercizio dell'ufficio ai sensi della legge sui trust;
- g) per «valore normale», il valore determinato:
 - (I) per le azioni, le obbligazioni e le altre attività finanziarie negoziate in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese solare antecedente la data di riferimento;
 - (II) per le altre azioni, quote di società non azionarie, titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del capitale economico della società o dell'ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, al valore economico complessivo dei conferimenti;

(III) per le obbligazioni e le altre attività finanziarie diverse da quelle indicate nei precedenti punti (I) e (II), in via comparativa rispetto al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo;

(IV) per i beni diversi da quelli indicati nei precedenti punti (I), (II) e (III) e per i servizi, sulla base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Art. 2

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. La legge si applica, anche in deroga rispetto ad altre disposizioni fiscali vigenti in materia, ai trust istituiti in conformità alle previsioni contenute nella legge sui trust, fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino e non esercenti professionalmente attività d'impresa, arti o professioni.

2. Si considerano fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino i trust amministrati da almeno un trustee che abbia ricevuto l'autorizzazione all'esercizio dell'ufficio ai sensi della legge sui trust.

Art. 3

(Imposta sui redditi dei trust)

1. Il trust è soggetto passivo dell'imposta sui redditi dei trust.

2. L'aliquota dell'imposta sui redditi dei trust è quella prevista al primo comma dell'articolo 12 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli obblighi di dichiarazione, liquidazione e versamento dell'imposta sui redditi dei trust gravano sul trustee, il quale è solidalmente responsabile dell'obbligazione tributaria del trust.

Art. 4

(Rendicontazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del trust)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il trustee deve tenere la contabilità dei fatti amministrativi che interessano i beni di ogni trust di cui ricopre l'ufficio di trustee. Le scritture contabili devono essere tenute, separatamente per ogni trust, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, essendo dirette a seguire analiticamente le variazioni intervenute nella consistenza dei beni in trust.

2. Il trustee redige l'inventario dei beni in trust, unitamente a una relazione scritta contenente il riepilogo della consistenza e della composizione dei predetti beni in trust dalla data in cui il trust inizia ad avere effetto, ai sensi dell'articolo 10 della legge sui trust e, successivamente, almeno ogni dodici mesi, dando altresì evidenza, in tale sede, degli eventi modificativi che hanno interessato i predetti beni. L'inventario deve essere redatto in modo tale da distinguere il capitale rispetto ai proventi e ai frutti derivanti dai beni in trust.

3. Il trustee deve redigere un prospetto riepilogativo dei predetti proventi e frutti realizzati e incassati dal trust in ciascun periodo d'imposta.

4. L'inventario periodico e il prospetto riepilogativo dei proventi e dei frutti realizzati e incassati dal trust devono essere redatti e sottoscritti dal trustee entro cinque mesi dalla data di chiusura di ciascun periodo d'imposta.

Art. 5

(Determinazione del reddito imponibile del trust)

1. Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività dell'80 per cento all'ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai beni in trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno, realizzati e percepiti in ciascun periodo d'imposta. Nel predetto ammontare non sono computati i proventi e i frutti derivanti da immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino.

2. Il coefficiente di redditività di cui al comma 1 è tuttavia pari al dieci per cento qualora il trustee li reinvesta, e non li distribuisca, per un periodo di almeno 24 mesi dalla data della percezione ed eserciti apposita opzione in sede di dichiarazione dei redditi. Tale opzione non è esercitabile con riferimento ai proventi e i frutti derivanti dai beni in trust che siano costituiti da utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti, o comunque domiciliati, in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il Decreto 24 gennaio 2005 n. 2.

2 *bis*. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, è sempre possibile determinare il reddito imponibile del trust in modo analitico, senza applicazione di nessun coefficiente di redditività, deducendo da tutti i proventi e frutti derivanti dai beni in trust i costi inerenti all'amministrazione e gestione dei beni in trust sostenuti e pagati nell'anno solare, che devono essere documentati ed indicati in un prospetto riepilogativo allegato alla dichiarazione dei redditi.

3. Per i redditi derivanti da beni immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino e inclusi tra i beni in trust si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi previste dalla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle società e agli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

I redditi prodotti per effetto della titolarità di diritti relativi ai predetti beni immobili concorrono, con il reddito determinato ai sensi dei precedenti commi, alla formazione del reddito complessivo del trust.

Art. 6

(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

1. Le imposte assolate all'estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti realizzati e percepiti dal trustee per conto del trust sono detraibili, a norma della Legge n. 166/2013 e successive modifiche, dalle imposte sul reddito dovute dal trust nel limite dell'80 per cento, oppure del 10 per cento, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge.

Art. 7

(Ritenute sugli atti di attribuzione di proventi e frutti)

1. All'atto dell'attribuzione ai beneficiari fiscalmente non residenti di proventi e di frutti derivanti dai beni in trust, definiti da apposito decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge, il trustee opera una ritenuta a titolo d'imposta del quindici per cento sulle somme o sul valore normale dei beni attribuiti. Entro due mesi dalla chiusura di ciascun periodo d'imposta, il trustee comunica all'Amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino la cittadinanza e

la residenza degli effettivi beneficiari economici delle predette attribuzioni eseguite nel corso dello stesso, nonché l'ammontare delle corrispondenti ritenute operate.

2. Il trustee non opera tuttavia alcuna ritenuta laddove, entro due mesi dalla chiusura del periodo d'imposta in cui siano intervenute le attribuzioni di proventi e di frutti derivanti da beni in trust, di cui al primo comma, comunichi altresì all'Amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino le generalità degli effettivi beneficiari economici delle predette attribuzioni, indicandone i dati anagrafici, la cittadinanza, la residenza e ogni altro dato o informazione richiesta.

3. In caso di attribuzioni a favore di beneficiari fiscalmente residenti di proventi e di frutti derivanti dai beni in trust, il trustee è tenuto a comunicare all'Amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino, entro due mesi dalla chiusura del periodo d'imposta in cui le stesse siano intervenute, le generalità degli effettivi beneficiari economici delle predette attribuzioni, indicandone i dati anagrafici, la cittadinanza e ogni altro dato o informazione richiesta.

4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di distribuzione finale dei beni in trust, sebbene con esclusivo riferimento ai proventi e ai frutti derivanti dai predetti beni.

5. Le modalità di esecuzione delle comunicazioni di cui al presente articolo verranno individuate con decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

6 Il versamento delle ritenute di cui al presente articolo dovrà avvenire entro il bimestre successivo a quello della loro applicazione.

Art. 8

(Presentazione della dichiarazione dei redditi dei trust. Versamento dell'imposta sui redditi dei trust. Accertamento dell'imposta sui redditi dei trust)

1. Entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun periodo d'imposta il trustee presenta la dichiarazione dei redditi di ogni trust di cui ricopre l'ufficio di trustee e provvede al versamento dell'imposta sul reddito dei trust liquidata in conformità alle previsioni della legge.

2. Le modalità di presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente e di versamento dell'imposta sul reddito dei trust verranno individuate con decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

3. L'atto di accertamento d'ufficio o in rettifica deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione cui l'accertamento si riferisce. In caso di omessa dichiarazione o di nullità della stessa l'atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 9

(Altre tasse ed imposte del trust)

1. Nessun altro tributo, al di fuori di quelli previsti dalla legge, è dovuto per gli atti di disposizione a titolo gratuito, compiuti dal disponente in favore del trustee, oppure mediante i quali i beni in trust o i proventi e i frutti derivanti da beni in trust sono attribuiti ai beneficiari, anche in sede di distribuzione finale dei medesimi, fatta eccezione:

- a) per la tassa di iscrizione dell'estratto dell'atto istitutivo del trust al Registro dei trust, pari a Euro 500,00;
 - b) per la tassa annuale di mantenimento dell'iscrizione del trust nel predetto Registro, pari a Euro 250,00;
 - c) per la tassa di iscrizione delle modifiche delle previsioni contenute nell'estratto trascritto nel predetto Registro, pari a Euro 150,00;
 - d) per l'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche, relativa alla importazione di merci e servizi connessi nella Repubblica di San Marino;
 - e) per l'imposta di registro di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, relativa agli atti di trasferimento di immobili siti nella Repubblica di San Marino in favore dei beneficiari, i quali, indipendentemente dal fatto che siano a titolo oneroso o gratuito, sono comunque soggetti alle formalità della registrazione, mediante il pagamento dell'imposta prevista al n.1, Tariffa "A", allegata alla citata legge e successive modifiche.
2. Tutti gli atti relativi al trust, diversi da quelli per i quali la legge prevede altrimenti, sono soggetti a registrazione in esenzione da imposta.
3. Il versamento delle tasse di cui ai punti a) e c) avviene a cura del soggetto che ha provveduto alla richiesta di iscrizione dell'estratto, ovvero di modifica del medesimo. Al versamento della tassa di cui al punto b) provvede il trustee entro il 31 gennaio di ogni anno. Il versamento delle imposte di cui ai punti d) ed e) avviene nei modi e nei tempi previsti dalle rispettive leggi di riferimento.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disposto dalla legge, si applicano le norme in materia di prescrizione, accertamento, riscossione e sanzioni amministrative e penali previste per le società e gli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.